

Comune di
Cuasso al Monte



COMUNE DI CUASSO AL MONTE

PROVINCIA DI VARESE

Regolamento Edilizio Comunale

Legge Regionale 23 giugno 1997, n. 23:

“Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio”.

D.G.R. 25 settembre 1998 – n. 6/38573:

“Attuazione della Legge Regionale 23/97, approvazione di criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali”.

Arch. Stefano Introini
Ufficio Tecnico Comunale

Adozione C.C. del n. 9 in data 12.03.2003

Approvazione C.C. del n. 36 in data 24.11.2003

In vigore dalla data del 14/01/2004 pubblicazione sul B.U.R.L. n. 3

Indice

SEZIONE I^A : SOGGETTI LEGITTIMATI AD ATTIVARE I PROCEDIMENTI

Articolo 1 <i>Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività</i>	<i>pag. 6</i>
Articolo 2 <i>Autorizzazione paesaggistica</i>	<i>pag. 7</i>
Articolo 3 <i>Piani attuativi</i>	<i>pag. 7</i>
Articolo 4 <i>Certificati di agibilità</i>	<i>pag. 7</i>

SEZIONE II: I CONTENUTI DELLE ISTANZE E DELLE COMUNICAZIONI

Articolo 5 <i>Domanda di permesso di costruire</i>	<i>pag. 8</i>
Articolo 6 <i>Domanda di voltura</i>	<i>pag. 8</i>
Articolo 7 <i>Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività</i>	<i>pag. 8</i>
Articolo 8 <i>Domanda di autorizzazione paesaggistica</i>	<i>pag. 9</i>
Articolo 9 <i>Proposte di piani attuativi di iniziativa privata</i>	<i>pag. 10</i>
Articolo 10 <i>Richiesta di certificati di agibilità</i>	<i>pag. 10.</i>

SEZIONE III: DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE

Articolo 11 <i>Documenti ed elaborati da allegare alle istanze</i>	<i>pag. 12</i>
Articolo 12 <i>Permesso di costruire</i>	<i>pag. 12</i>
Articolo 13 <i>Certificati di agibilità</i>	<i>pag. 13</i>
Articolo 14 <i>Autorizzazione paesaggistica</i>	<i>pag. 14</i>
Articolo 15 <i>Piani attuativi</i>	<i>pag. 14</i>
Articolo 16 <i>Lavori eseguibili d'urgenza</i>	<i>pag. 14</i>

SEZIONE IV : AUTOCERTIFICAZIONE ED ASSEVERAZIONE

Articolo 17 <i>Autocertificazione</i>	<i>pag. 15</i>
Articolo 18 <i>Asseverazione</i>	<i>pag. 15</i>

SEZIONE V : FASI DEI PROCEDIMENTI

Articolo 19 <i>Presentazione dell'istanza</i>	<i>pag. 16</i>
Articolo 20 <i>Denuncia di inizio attività</i>	<i>pag. 16</i>
Articolo 21 <i>Permesso di costruire</i>	<i>pag. 16</i>

Articolo 22 <i>Autorizzazione paesaggistica</i>	<i>pag. 17</i>
Articolo 23 <i>Piani attuativi</i>	<i>pag. 17</i>
Articolo 24 <i>Permesso di costruire</i>	<i>pag. 18</i>
Articolo 25 <i>Autorizzazione paesaggistica</i>	<i>pag. 18</i>

SEZIONE VI : PROVVEDIMENTI

Articolo 26 <i>Provvedimento di permesso di costruire</i>	<i>pag. 19</i>
Articolo 27 <i>Termine di inizio e ultimazione dei lavori</i>	<i>pag. 19</i>
Articolo 28 <i>Rilascio dell'autorizzazione di agibilità</i>	<i>pag. 20</i>
Articolo 29 <i>Comunicazione del provvedimento</i>	<i>pag. 20</i>

SEZIONE VII : COLLABORAZIONE TRA PRIVATI E COMUNE

Articolo 30 <i>Parere preventivo</i>	<i>pag. 21</i>
Articolo 31 <i>Indicazioni interpretative</i>	<i>pag. 21</i>

SEZIONE VIII - SANZIONI

Articolo 32 <i>Sanzioni di regolamento</i>	<i>pag. 22</i>
Articolo 33 <i>Sanzioni edilizie</i>	<i>pag. 23</i>
Articolo 34 <i>Sanzioni paesaggistiche</i>	<i>pag. 23</i>
Articolo 35 <i>Avvio del procedimento</i>	<i>pag. 23</i>
Articolo 36 <i>Fase istruttoria</i>	<i>pag. 24</i>
Articolo 37 <i>Fase decisionale</i>	<i>pag. 24</i>
Articolo 38 <i>Fase integrativa dell'efficacia</i>	<i>pag. 24</i>
Articolo 39 <i>Fase di esecuzione d'ufficio</i>	<i>pag. 24</i>

SEZIONE IX : LA COMMISSIONE EDILIZIA

Articolo 40 <i>Composizione</i>	<i>pag. 25</i>
Articolo 41 <i>Nomina e designazione</i>	<i>pag. 25</i>
Articolo 42 <i>Scadenza</i>	<i>pag. 25</i>
Articolo 43 <i>Incompatibilità</i>	<i>pag. 26</i>
Articolo 44 <i>Conflitto d'interessi</i>	<i>pag. 26</i>

Articolo 45	
<i>Incompatibilità sopravvenuta</i>	<i>pag. 26</i>
Articolo 46	
<i>Assenze ingiustificate</i>	<i>pag. 26</i>
Articolo 47	
<i>Attribuzioni della Commissione</i>	<i>pag. 26</i>
Articolo 48	
<i>Pareri obbligatori ex lege</i>	<i>pag. 27</i>
Articolo 49	
<i>Casi di esclusione del parere</i>	<i>pag. 27</i>
Articolo 50	
<i>Modalità di valutazione della Commissione edilizia</i>	<i>pag. 27</i>
Articolo 51	
<i>Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica</i>	<i>pag. 28</i>
Articolo 52	
<i>Convocazione</i>	<i>pag. 28</i>
Articolo 53	
<i>Validità delle sedute e delle decisioni</i>	<i>pag. 28</i>
Articolo 54	
<i>Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale</i>	<i>pag. 29</i>
Articolo 55	
<i>Pubblicità delle sedute</i>	<i>pag. 29</i>
Articolo 56	
<i>Verbalizzazione</i>	<i>pag. 29</i>
Articolo 57	
<i>Sopralluogo</i>	<i>pag. 29</i>
Articolo 58	
<i>Rapporto tra Commissione edilizia e strutture organizzative comunali</i>	<i>pag. 29</i>

SEZIONE X: SPAZI PUBBLICI E MANUFATTI PROVVISORI

Articolo 59	
<i>Insegne e mezzi pubblicitari</i>	<i>pag. 31</i>
Articolo 60	
<i>Chioschi, edicole e manufatti su spazi pubblici</i>	<i>pag. 31</i>
Articolo 61	
<i>Occupazione degli spazi pubblici</i>	<i>pag. 31</i>
Articolo 62	
<i>Manufatti, opere e costruzioni a carattere temporaneo</i>	<i>pag. 32</i>
Articolo 63	
<i>Impianti tecnologici</i>	<i>pag. 32</i>
Articolo 64	
<i>Reti di servizi pubblici</i>	<i>pag. 32</i>
Articolo 65	
<i>Intercapedini e griglie di aerazione</i>	<i>pag. 33</i>

SEZIONE XI - SPAZI PRIVATI

Articolo 66	
<i>Accessi e passi carrabili</i>	<i>pag. 34</i>
Articolo 67	
<i>Strade private</i>	<i>pag. 34</i>
Articolo 68	
<i>Allacciamento alle reti fognarie</i>	<i>pag. 35</i>
Articolo 69	
<i>Recinzioni</i>	<i>pag. 35</i>
Articolo 70	
<i>Arredo dei giardini</i>	<i>pag. 36</i>

Articolo 71	
<i>Gestione del verde in aree non boschive</i>	<i>pag. 36</i>
Articolo 72	
<i>Spazi ineditati</i>	<i>pag. 37</i>
Articolo 73	
<i>Sistemazioni esterne ai fabbricati</i>	<i>pag. 37</i>
Articolo 74	
<i>Toponomastica e segnaletica</i>	<i>pag. 37</i>
Articolo 75	
<i>Numeri civici</i>	<i>pag. 38</i>
Articolo 76	
<i>Autorimesse pertinenziali</i>	<i>pag. 38</i>

SEZIONE XII: INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI

Articolo 77	
<i>Decoro delle costruzioni</i>	<i>pag. 39</i>
Articolo 78	
<i>Allineamenti</i>	<i>pag. 39</i>
Articolo 79	
<i>Spazi conseguenti ad arretramenti</i>	<i>pag. 40</i>
Articolo 80	
<i>Prospetti su spazi pubblici</i>	<i>pag. 40</i>
Articolo 81	
<i>Sporgenze e aggetti</i>	<i>pag. 41</i>
Articolo 82	
<i>Disciplina del colore</i>	<i>pag. 41</i>
Articolo 83	
<i>Disciplina del verde su aree private</i>	<i>pag. 41</i>

SEZIONE XIII: MANUTENZIONE ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI

Articolo 84	
<i>Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni</i>	<i>pag. 43</i>

SEZIONE XIV: DISCIPLINA DELLE OPERE

Articolo 85	
<i>Requisiti ed esecuzione delle costruzioni</i>	<i>pag. 44</i>
Articolo 86	
<i>Punti fissi</i>	<i>pag. 44</i>
Articolo 87	
<i>Inizio dei lavori</i>	<i>pag. 44</i>
Articolo 88	
<i>Disciplina del cantiere</i>	<i>pag. 44</i>
Articolo 89	
<i>Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie</i>	<i>pag. 45</i>
Articolo 90	
<i>Sicurezza del cantiere</i>	<i>pag. 46</i>
Articolo 91	
<i>Rinvenimenti</i>	<i>pag. 46</i>
Articolo 92	
<i>Ultimazione dei lavori</i>	<i>pag. 46</i>

SEZIONE XV: MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI

Articolo 93	
<i>Modalità di rappresentazione grafica</i>	<i>pag. 47</i>

Articolo 94 <i>Rappresentazione del contesto ambientale</i>	<i>pag. 47</i>
Articolo 95 <i>Documentazione tecnica</i>	<i>pag. 48</i>
Articolo 96 <i>Relazione illustrativa</i>	<i>pag. 52</i>

SEZIONE XVI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 97 <i>Modifiche al regolamento edilizio</i>	<i>pag. 54</i>
Articolo 98 <i>Testi coordinati</i>	<i>pag. 54</i>
Articolo 99 <i>Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G.</i>	<i>pag. 54</i>

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

SEZIONE I^A : SOGGETTI LEGITTIMATI AD ATTIVARE I PROCEDIMENTI

Articolo 1

Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività

1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (permesso di costruire), nonché a presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.), i seguenti soggetti:
 - a) il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;
 - b) l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;
 - c) il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale documentato con delibera o documento sottoscritto da tutti i condomini, quando l'intervento avviene su parti comuni;
 - d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con allegata copia della procura, autenticata da notaio;
 - e) il rappresentante legale del proprietario;
 - f) il titolare di diritto di superficie;
 - g) l'usufruttuario, nei limiti di cui all'art. 986 c.c.;
 - h) l'enfiteuta;
 - i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio della servitù;
 - l) l'affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203;
 - m) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;
 - n) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
 - o) il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all'esercizio dell'attività in concessione;
 - p) il conduttore o l'affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;
 - q) colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
 - r) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio.
2. I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare denuncia di inizio attività, sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei sub-procedimenti relativi, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art. 2.

Articolo 2

Autorizzazione paesaggistica

1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede l'art. 151 del D.L.gvo 29 ottobre 1999 n. 490, il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare.
2. In conformità a quanto disposto dall'art.25 del Regio Decreto 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base al D.L.gvo 490/99, il rilascio dell'autorizzazione di cui allo stesso D.L.gvo è, in ogni caso, preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi.

Articolo 3

Piani attuativi

1. Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano.
2. La proposta di piano attuativo di cui al comma precedente può essere presentata anche dagli usufruttuari previo assenso dei proprietari.
3. La proposta di piano di recupero può essere presentata, ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457, dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati.

Articolo 4

Certificati di agibilità

1. Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienico-sanitaria.
Sono inoltre legittimati alla richiesta i soggetti successivamente divenuti proprietari per compravendita, successione, etc.

SEZIONE II: I CONTENUTI DELLE ISTANZE E DELLE COMUNICAZIONI

Articolo 5

Domanda di permesso di costruire

1. La domanda di permesso di costruire, indirizzata alla struttura competente, deve contenere tutti i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
 - b) numero del codice fiscale del richiedente;
 - c) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
 - d) ubicazione ed estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento con la specificazione:
 - della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;
 - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - e) descrizione sommaria dell'intervento, con l'indicazione della qualificazione dell'intervento stesso;
 - f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista;
 - g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.
2. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione urbanistica, vanno indicati, anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento.

Articolo 6

Domanda di voltura

1. Nell'ipotesi di trasferimento del permesso di costruire, i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che il permesso di costruire sia intestato agli stessi.
2. Il successore o l'avente causa presenta la domanda di nuova intestazione (voltura) con allegato copia dell'atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, oppure dichiarazione notarile in cui si attesti il trasferimento, sostituibile da autocertificazione in caso di successione.

Articolo 7

Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività

1. Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati:

- a) generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella denuncia stessa;
 - b) numero del codice fiscale del richiedente;
 - c) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
 - d) ubicazione ed estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento con la specificazione :
 - della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;
 - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - e) dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività;
 - f) generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
 - g) indicazione di chi sarà incaricato dell'esecuzione dei lavori.
Il nominativo dell'impresa potrà essere comunicato successivamente, comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori.
 - h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.
2. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
3. Il professionista dovrà, nella relazione, descrivere in modo analitico le opere oggetto della D.I.A., ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente regolamento edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che particolari; dovrà altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti.

Articolo 8

Domanda di autorizzazione paesaggistica

1. I soggetti legittimati, ai sensi del D.L.gvo 490/99, a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica devono indicare nell'istanza medesima i seguenti elementi:
- a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
 - b) numero del codice fiscale del richiedente;
 - c) estremi catastali e ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - d) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
 - e) specificazione della natura del vincolo (apposto in base alle procedure previste dagli articoli 140-141-142-143-144 ovvero dall'art. 146 del D.L.gvo 490/99;

- f) segnalazione in ordine all'eventuale inserimento dell'immobile all'interno del perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio e dei parchi regionali;
 - g) comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32, L. 47/85, oppure di compatibilità ambientale emessi sull'immobile in questione;
 - h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.
2. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

Articolo 9

Proposte di piani attuativi di iniziativa privata

1. La proposta di piani attuativi di iniziativa privata, redatta in conformità ad un modello predisposto dall'Amministrazione comunale ed alla stessa indirizzata per il tramite della competente struttura organizzativa, deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso modello ed in particolare deve indicare:
- a) generalità del proponente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
 - b) numero del codice fiscale del richiedente;
 - b) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
 - c) ubicazione ed estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento con la specificazione:
 - della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;
 - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - d) indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata;
 - e) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista.
2. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

Articolo 10

Richiesta di certificati di agibilità

1. La domanda di certificato di abitabilità e di agibilità deve essere richiesta entro quindi giorni dall'ultimazione dei lavori e indicare:
- a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;
 - b) numero del codice fiscale del richiedente;
 - c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l'abitabilità o l'agibilità;

- d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data);
 - e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente.
2. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

SEZIONE III: DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE

Articolo 11

Documenti ed elaborati da allegare alle istanze

1. Alle istanze di permesso di costruire, alle denunce di inizio attività ed alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata deve essere allegata la documentazione come indicata nel presente regolamento; per le D.I.A. si fa riferimento alla documentazione richiesta di permesso di costruire;
2. Il titolo legittimante l'istanza deve essere allegato in copia con opportuna evidenziazione dei riferimenti catastali e planimetrici; il titolo può essere sostituito da dichiarazione notarile o da autocertificazione.
3. Nel caso sia necessario il deposito di scritture private a dimostrazione dell'assenso dei confinanti per l'esecuzione di opere, ovvero circa il rispetto di specifiche normative dipendenti dalla volontà del confinante; dette scritture possono essere fatte in forma privata e registrate al competente Ufficio del Registro.

Articolo 12

Permesso di costruire

1. A corredo delle domande di permesso di costruire devono essere presentati i seguenti elaborati di progetto, redatti secondo quanto disposto dal presente regolamento:
 - a) relazione tecnica illustrativa;
 - b) planimetria di progetto con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRG, ed eventuali aree vincolate;
 - c) piante relative a tutti i piani compreso quello di copertura debitamente quotate e con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, degli ingombri degli apparecchi sanitari, della dislocazione dei pluviali e degli scarichi, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi;
 - d) documentazione fotografica ;
 - e) relazione ed elaborati grafici relativi al superamento delle barriere architettoniche di cui alla L.R. 6/89;
 - f) almeno due sezioni quotate.
2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione:
 - a) copia del titolo che abilita alla richiesta con evidenziate le parti inerenti l'individuazione catastale in tinta corrispondente a quella riportata sull'estratto di mappa; ovvero dichiarazione notarile od autocertificazione;
 - b) estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile;
 - c) estratto della tavola di azionamento del PRG;
 - d) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione;
 - e) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - f) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'Igiene, ai

- sensi dell'art. 3.1.4 del R.C.I. e, se il caso, dell'art. 3.1.5. del suddetto Regolamento.
- g) Dichiarazione impegnativo di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme del Regolamento edilizio;
 - h) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista dal piano di assetto idrogeologico comunale e ai sensi del D.M. 11.03.1988;
 - i) se necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico;
 - l) se necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.L.gvo 490/99 in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale (D.L.gvo 490/99);
 - m) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario.
 - n) Se necessario, parere od autorizzazione della Comunità Montana;
3. Qualora l'istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) richiede, nel termine perentorio di 15 giorni di cui all'art.20 comma 5° del D.P.R.38/2001, la documentazione mancante. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto. Qualora il soggetto richiedente il permesso di costruire non presenti la necessaria documentazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata d'ufficio.
4. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l'emanazione del provvedimento finale.

Articolo 13 *Certificati di agibilità*

1. A corredo delle richieste dei certificati di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) denuncia di ultimazione dei lavori;
 - b) certificato di collaudo statico delle opere realizzate; ovvero certificato di idoneità statica;
 - c) copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto dell'immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti;
 - d) dichiarazione del direttore dei lavori, ovvero dello stesso richiedente che, certifi, sotto la sua responsabilità la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. In tale dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto del vigente regolamento comunale d'igiene nonché di tutte le altre norme in vigore in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall'inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti;

- e) eventuale certificazione di prevenzione incendi, se necessaria, anche per impianti termici con potenzialità superiore a 116 KW.
- f) certificati e dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici resi dalle ditte installatrici;
- g) dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle "barriere architettoniche" (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Articolo 14

Autorizzazione paesaggistica

1. Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto indicato nell'abaco contenuto nell'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3° Supplemento Straordinario al n.42 del B.U.R.L. del 17 ottobre 1997.

Articolo 15

Piani attuativi

1. Per la documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata si rimanda a quanto specificamente indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 luglio 1997 in B.U.R.L. n. 35 del 25 agosto 1997, supplemento ordinario. La documentazione di piano attuativo deve essere corredata dagli studi di approfondimento e verifica richiesti dal Piano di assetto idrogeologico comunale.
2. I piani attuativi devono contenere precise indicazioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive.

Articolo 16

Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta emergenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di permesso di costruire o DIA – **entro giorni 7 dall'evento o dall'accertata situazione di pericolosità.**

SEZIONE IV : AUTOCERTIFICAZIONE ED ASSEVERAZIONE

Articolo 17

Autocertificazione

1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in attuazione delle disposizioni del DPR 445/2000, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce.

Articolo 18

Asseverazione

1. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 25 settembre 1998 n. 6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure.
2. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, deve essere asseverata:
 - a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti;
 - b) la superficie delle aree da edificare;
 - c) la volumetria di fabbricati esistenti;
 - d) le distanze di edifici esistenti dal confine;
 - e) i distacchi dagli edifici;
 - f) l'altezza dei fabbricati.

A comprova di quanto dichiarato dovrà essere esibita adeguata documentazione grafica dimostrativa.

SEZIONE V : FASI DEI PROCEDIMENTI

Articolo 19

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di permesso di costruire o paesaggistica o di D.I.A. redatta in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo, può essere presentata personalmente nei giorni e nelle ore previsti dal responsabile della struttura competente, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla struttura competente corredata dai documenti previsti dal presente regolamento.
2. In caso di presentazione personale, viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza con l'indicazione:
 - a) del protocollo d'ingresso e del nominativo del responsabile del procedimento;
3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo.
4. L'esame delle domande deve avvenire secondo l'ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa.

Articolo 20

Denuncia di inizio attività

1. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. di cui agli artt. 22-23 del D.P.R. 380/2001, il responsabile del procedimento può procedere alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della D.I.A.
2. Qualora venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile della struttura competente, con provvedimento motivato da notificare nello stesso termine di cui al comma 1, ordina all'interessato di non effettuare le previste trasformazioni; ciò, in applicazione del principio di autotutela, anche oltre il termine stabilito: in caso di lavori già iniziati gli stessi saranno sospesi per procedere agli accertamenti necessari.

Articolo 21

Permesso di costruire

1. Completato l'esame dei documenti allegati alla pratica edilizia e calcolato il contributo di costruzione, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto, laddove necessario, chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia per l'espressione del parere di competenza.
2. Ottenuta la proposta di provvedimento, quindi eventualmente il parere della Commissione edilizia, il Responsabile del Servizio, entro 15 giorni dal termine di cui al comma precedente emana il provvedimento finale
3. Qualora la Commissione edilizia non si esprima nel termine di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) prescinde dalla necessità del parere della Commissione stessa e predispone una relazione scritta diretta al soggetto competente per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento indicando i motivi per cui il termine non è stato rispettato.

4. La relazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve contenere:
 - a) la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto;
 - b) la valutazione da parte del responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti con le relative dimostrazioni.

Articolo 22

Autorizzazione paesaggistica

1. Il termine per il rilascio della autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per richiedere l'integrazione della documentazione, ovvero per accertare gli elementi di cui al successivo comma 2; il termine riprende a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
2. Successivamente alla presentazione dell'istanza, il responsabile del procedimento:
 - verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati;
 - individua il tipo di vincolo in cui ricade l'intervento e l'eventuale motivazione esplicitata;
 - chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia, mettendo contestualmente a disposizione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella relazione scritta da presentare alla Commissione medesima.
3. La Commissione edilizia può convocare il progettista e colui che ha presentato l'istanza al fine di dare indicazioni per il corretto inserimento nel contesto paesistico tutelato dal vincolo.
4. Il richiedente ed il progettista possono richiedere di essere ascoltati dalla Commissione Edilizia per illustrare il progetto in esame.

Articolo 23

Piani attuativi

Le procedure di approvazione dei piani attuativi sono quelle stabilite dalla L.R. 23/97, relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni.

1. Nel caso il piano attuativo sia proposto in variante al PRG, la proposta è trasmessa alla Giunta che si riserva di valutare l'opportunità dell'azione da intraprendere.
2. Della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione al soggetto proponente.
3. Contestualmente alla comunicazione all'interessato della conclusione della fase istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta comunale, unitamente alla relazione istruttoria, la proposta di piano, e di convenzione; quindi, esaminati i contenuti della convenzione, la Giunta provvede all'iscrizione della stessa all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Articolo 24

Permesso di costruire

1. Determinato, sulla base della vigente normativa, il calcolo del contributo di costruzione, laddove previsto, il responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento dell'istanza di permesso di costruire. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 60/77, dell'avvenuta emanazione del provvedimento si dà avviso agli interessati, invitandoli a versare al Comune entro 30 giorni la quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di costruzione. L'avviso deve indicare la data del provvedimento, le prescrizioni cui esso è eventualmente subordinato e l'ammontare del contributo richiesto a norma delle vigenti disposizioni comunali.
2. E' in facoltà dell'istante o del progettista sottoporre alla verifica del responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) il calcolo del contributo.
3. La notifica deve avvenire dopo la presentazione della quietanza di pagamento dei contributi.
4. In caso di diniego, contestualmente all'emanazione del provvedimento di reiezione dell'istanza, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente.
5. Il provvedimento conclusivo del procedimento deve dar conto delle eventuali osservazioni pervenute dai controinteressati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 e deve altresì essere comunicato agli stessi controinteressati che hanno presentato osservazioni.
6. Il provvedimento può contenere prescrizioni tecniche od obblighi procedurali a carattere straordinario cui risulta subordinata l'efficacia stessa del provvedimento.

Articolo 25

Autorizzazione paesaggistica

1. Una volta acquisito il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, il responsabile della struttura competente assume il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica (o di diniego della stessa).
2. Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica può contenere prescrizioni tecniche od obblighi procedurali a carattere straordinario cui risulta subordinata l'efficacia stessa del provvedimento.

SEZIONE VI : PROVVEDIMENTI

Articolo 26

Provvedimento di permesso di costruire

1. Il provvedimento di permesso di costruire deve contenere:
 - a) la definizione tecnico-giuridica dell'intervento indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'istante.
 - b) le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato istanza di concessione, ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l'istanza in rappresentanza dello stesso;
 - c) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante della concessione e l'indicazione delle destinazioni d'uso previste;
 - d) l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - e) gli estremi della richiesta di concessione, con indicazione dell'eventuale documentazione integrativa o modificativa depositata;
 - f) gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nulla-osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi;
 - g) la data del parere della Commissione edilizia;
 - h) l'ammontare degli oneri, se dovuti;
 - i) la motivazione;
 - j) eventuali prescrizioni e/o condizioni, se del caso prescrivendo la presentazione di elaborati corretti o aggiornati;
 - l) la data e la sottoscrizione da parte del responsabile della competente struttura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L. 127/97 e successive modificazioni e integrazioni;
 - m) il termine per l'inizio e la fine dei lavori. Le date di inizio e fine lavori sono quelle stabilite dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001. Solo in caso di particolari ed eccezionali condizioni, tali termini possono essere ridotti, previa predisposizione di circostanziata e motivata relazione da parte del responsabile, da notificare ai richiedenti.

Articolo 27

Termine di inizio e ultimazione dei lavori

1. L'inizio e l'ultimazione dei lavori devono avvenire entro i termini stabiliti nel provvedimento .
2. Il provvedimento deve comunque menzionare l'obbligo del titolare di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica presso l'ufficio tecnico comunale competente, ai sensi delle Legge n.1086/71.
3. I lavori riguardanti opere soggette al procedimento di valutazione di impatto ambientale possono avere inizio solo dopo l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte dell'ente competente.
4. Il titolare del permesso di costruire deve presentare, all'apposita struttura comunale, la denuncia di inizio lavori e la denuncia di ultimazione lavori entro tre giorni dall'inizio o dall'ultimazione dei lavori stessi al fine di consentire il necessario controllo.

Articolo 28

Rilascio dell'autorizzazione di agibilità

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile della struttura competente rilascia il certificato d'uso richiesto. Entro il suddetto termine lo stesso soggetto può altresì disporre, previa comunicazione al soggetto richiedente, un'ispezione che verifichi la rispondenza del fabbricato ai requisiti richiesti per l'agibilità.
2. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'agibilità si intende attestata nel caso la pratica edilizia contenga il parere ASL, altrimenti trascorsi 60 giorni.
3. Il termine iniziale di 30 giorni può essere interrotto una sola volta, entro 15 giorni dal ricevimento, esclusivamente per la richiesta di ulteriori documenti che integrino la pratica e che non siano già in possesso dell'Amministrazione o che comunque non possano essere da essa acquisiti autonomamente. Il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 1 ricomincia a decorrere nuovamente per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti.

Articolo 29

Comunicazione del provvedimento

1. Il responsabile della struttura competente comunica al richiedente, al domicilio da questi indicato e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso di emanazione del provvedimento relativo al permesso di costruire o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni.
2. Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, è tenuto a provvedere al ritiro dell'atto, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ossia dopo aver provveduto al pagamento degli oneri di costruzione.
3. Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i disposti di cui all'art. 42 del DPR 380/01
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica l'art. 7 della L.R. 60/77.

SEZIONE VII : COLLABORAZIONE TRA PRIVATI E COMUNE

Articolo 30

Parere preventivo

1. Per interventi di ristrutturazione edilizia, nonché di nuova costruzione o ampliamento, i soggetti interessati possono presentare alla struttura competente un progetto preliminare, corredato dai seguenti elaborati:
 - a) planimetria in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione dell'immobile;
 - b) rilievo dell'immobile oggetto di intervento in scala opportuna con l'indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d'uso dei locali, e con l'indicazione dei prospetti e di almeno due sezioni;
 - c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile;
 - d) relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima;
 - e) dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alle N.T.A. del P.R.G. e alle norme del regolamento edilizio.
2. La struttura competente può esaminare e discutere il progetto con l'interessato e il progettista in via informale e, se del caso, trasmetterlo alla Commissione edilizia per un esame preliminare.
3. La Commissione edilizia, qualora intenda fare osservazioni al progetto preliminare, convoca l'interessato al fine di fornire indicazioni per il miglioramento delle soluzioni progettuali ovvero per garantire il rispetto della vigente legislazione e strumentazione urbanistica.
4. Nel caso in cui la Commissione edilizia esprima parere preventivo favorevole, la stessa non si esprime in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, all'esame della struttura competente, sia risultato conforme al progetto preliminare.

Articolo 31

Indicazioni interpretative

1. I soggetti interessati (proprietari delle aree, professionisti, associazioni riconosciute ex art. 13 legge 349/86, ordini e collegi professionali) possono chiedere all'Amministrazione comunale indicazioni interpretative della disciplina urbanistico-edilizia comunale, quale risulta dagli strumenti urbanistici e loro varianti generali, vigenti o adottate, o dai regolamenti comunali.
2. Tali indicazioni dovranno essere fornite dall'Amministrazione comunale mediante comunicazione scritta, nella quale si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa Amministrazione.

SEZIONE VIII - SANZIONI

Articolo 32

Sanzioni di regolamento

Per quanto non espressamente previsto da specifiche disposizioni di leggi dello Stato o della Regione e fino ad eventuale definizione della materia con legge, a ciascuna violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad euro 25,00 e non superiore ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

L'ammontare della sanzione deve essere proporzionale alla gravità dell'illecito.

La sanzione di regolamento edilizio non costituisce oblazione dell'eventuale abuso edilizio cui si applicano le vigenti disposizioni in materia e non esclude l'azione di rimessa in pristino.

Ai seguenti specifici illeciti si applicano le seguenti sanzioni:

SEZIONE IX

- installazione di insegne e mezzi pubblicitari senza provvedimento abilitativi o in difformità da esso

Minimo Euro	100
Massimo Euro	500

SEZIONE X

- installazione di manufatti opere o costruzioni a carattere provvisorio senza provvedimento abilitativo, convenzione ovvero in difformità

Minimo Euro	300
Massimo Euro	500

- taglio alberi vincolati in aree non boschive senza autorizzazione

Minimo Euro	200
Massimo Euro	500

- abbandono di spazi inedificati con pregiudizio del decoro urbano

Minimo Euro	200
Massimo Euro	500

- installazione di corpi illuminanti esterni che comporta irraggiamento verso l'alto
- mancata installazione del numero civico

Minimo Euro	25
Massimo Euro	300

SEZIONE XI

- mancata manutenzione del verde con invasione di spazi pubblici

Minimo Euro	150
Massimo Euro	500

SEZIONE XII

- grave incuria nella manutenzione dei fabbricati

Minimo Euro	300
Massimo Euro	500

SEZIONE XIII

- mancata comunicazione dei punti e fili fissi prima dell'inizio dei lavori di nuova costruzione

Minimo Euro	100
Massimo Euro	500

- mancata apposizione del cartello di cantiere

Minimo Euro	100
Massimo Euro	300

- mancata adozione di idonee misure di cantiere atte a evitare di danneggiare, lordare o allagare strade e spazi pubblici

Minimo Euro	200
Massimo Euro	500

- abbandono di macerie sul territorio comunale

Minimo Euro	300
Massimo Euro	500

Articolo 33 *Sanzioni edilizie*

1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dai seguenti articoli del DPR 380/01: Titolo IV, articoli dal 27 al 51.
2. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della struttura competente.
3. Per l'applicazione delle sanzioni relativamente alle fattispecie di variazione essenziali sono indicate all'articolo 1 della L.R. 19/92.

Articolo 34 *Sanzioni paesaggistiche*

1. Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla vigente normativa in materia ed in particolare dall'art. 15 del D.L.gvo 490/99.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso in cui venga certificata l'assenza di danno ambientale.

Articolo 35 *Avvio del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) provvede, secondo quanto disposto dall'art. 7 della L. 241/90, a comunicare all'interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. In tale comunicazione devono essere indicate:
 - a) le generalità del responsabile dell'istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico;
 - b) l'unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento;
 - c) la persona legittimata ad assumere l'atto finale;

- d) l'indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile dell'istruttoria;

Articolo 36
Fase istruttoria

1. Il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria), valutati gli atti di accertamento dell'infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, comprese eventuali memorie dell'interessato e di possibili controinteressati, individua il tipo di sanzione da applicare.

Articolo 37
Fase decisionale

1. La sanzione è irrogata dal responsabile della competente struttura comunale mediante apposito provvedimento che deve contenere:
- a) generalità del trasgressore;
 - b) tipo di illecito accertato;
 - c) tipo di sanzione corrispondente all'illecito e relativa motivazione, nonché modalità e tempi per l'irrogazione della sanzione;
 - d) forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio;
 - e) indicazione e sottoscrizione del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento sanzionatorio;
 - f) luogo e data di emissione del provvedimento sanzionatorio.
2. All'atto va allegata copia del verbale di accertamento dell'illecito.

Articolo 38
Fase integrativa dell'efficacia

1. Il responsabile del procedimento dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato.
2. Dalla data di notifica decorrono i termini per l'adempimento.

Articolo 39
Fase di esecuzione d'ufficio

1. Nel caso in cui il trasgressore non adempia spontaneamente, nei termini di legge, alla sanzione irrogata, il Comune procede, per le sanzioni demolitorie o ripristinatorie, secondo le procedure per l'esecuzione d'ufficio indicate dalle vigenti disposizioni.
2. Per le sanzioni pecuniarie nonché per il recupero delle somme impiegate nella demolizione d'ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

SEZIONE IX : LA COMMISSIONE EDILIZIA

Articolo 40 *Composizione*

1. La Commissione edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo.
2. Sono membri di diritto:
 - a) ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 18/97, due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione. La Commissione edilizia deve essere integrata da detti membri solo nell'esercizio delle funzioni subdelegate in materia paesistico-ambientale;
 - b) ai sensi dell'art. 12, lett. g), legge 13 maggio 1961, n. 469 il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato; che però non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta.
3. E' composta altresì dai seguenti membri:
 - a) Il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente della Commissione;
 - b) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o tecnico incaricato per l'edilizia privata senza diritto di voto e con mere funzioni di segretario;
 - c) un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 scelto tra tecnici iscritti negli albi professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti edili.
 - d) un geologo iscritto al relativo ordine professionale.
4. La Commissione edilizia si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

Articolo 41 *Nomina e designazione*

1. La Commissione edilizia viene nominata dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione edilizia.

Articolo 42 *Scadenza*

1. La durata in carica della Commissione edilizia corrisponde a quella della Giunta Comunale.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione edilizia si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione ad eccezione del Presidente nelle cui funzioni subentrerà da subito il nuovo Sindaco.
3. I membri della Commissione Edilizia sono rieleggibili per una sola volta, senza interruzione del periodo, a far data dall'entrata in vigore della presente norma.

Articolo 43 *Incompatibilità*

1. La carica di componente della Commissione edilizia è incompatibile:
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune ad eccezione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del tecnico incaricato per l'edilizia privata.
 - Con il ruolo di progettisti del PRG o sue varianti.

Articolo 44
Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione edilizia.

Articolo 45
Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui agli articoli precedenti sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Articolo 46
Assenze ingiustificate

1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione edilizia.

Articolo 47
Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia ed ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione edilizia si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento nonchè laddove, per l'originalità delle questione trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. La Commissione Edilizia si esprime altresì prima dell'adozione di piani attuativi: piano di recupero, piano di lottizzazione, piani per insediamenti produttivi.

Articolo 48
Pareri obbligatori ex lege

1. Il parere della Commissione edilizia è obbligatoriamente richiesto per:

- a) rilascio dei permessi di costruire, anche in variante, purché sostanziale;
 - b) rilascio di permessi di costruire in sanatoria ex art. 13 della L. 47/85;
 - c) applicazione delle misure di salvaguardia di cui alle leggi nn. 1902/52, 517/66, 1187/68, 291/71 e L.R. 51/75;
 - d) annullamento d'ufficio del permesso di costruire;
 - e) parere ex dall'art. 4, comma 2, L.R. 18/97;
 - f) autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 18/97.
- 2 I pareri della Commissione edilizia distinti e separatamente verbalizzati per quanto riguarda il procedimento in materia edilizia ed in materia paesistico-ambientale.

Articolo 49

Casi di esclusione del parere

1. Il parere della Commissione edilizia è escluso nei seguenti procedimenti:
 - a) dichiarazione di inizio attività
3. Per interventi assoggettati a permesso di costruire il parere della Commissione edilizia è escluso nelle seguenti ipotesi:
 - a) proroga del permesso di costruire;
 - b) rinnovo senza variazioni o con variazioni non essenziali;
 - c) voltura del permesso di costruire;
 - d) diniego di permesso di costruire quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità urbanistico-ambientali;
 - f) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego di concessione;
 - g) varianti in corso d'opera realizzabili con D.I.A. di cui all'art. 22 comma 2°, del D.P.R. 380/2001 ed in ogni caso varianti non essenziali;
4. Nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione edilizia, il parere della stessa è in ogni caso escluso.

Articolo 50

Modalità di valutazione della Commissione edilizia.

1. La Commissione edilizia si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal responsabile della struttura competente già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale redatto a cura del responsabile stesso.
2. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione edilizia valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale.
3. In particolare la Commissione edilizia valuta:
 - a) l'impatto estetico-visuale dell'intervento;
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
 - d) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti.
4. In ogni caso il parere della Commissione edilizia deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 51

Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica.

1. La Commissione edilizia, integrata con i due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale previsti dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1997 n. 18, esprime, nei modi indicati dalla stessa legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad. es. Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di parco con contenuti paesistici, se esistente).

Articolo 52

Convocazione

1. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione avviene sempre con avviso postale o con nota da inviarsi tramite fax, e-mail, etc.
2. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
3. Nel caso in cui la Commissione edilizia si debba esprimere su provvedimenti autorizzatori e sanzionatori rispettivamente previsti dal D.Lgvo 490/99, la struttura comunale competente deve porre a disposizione degli esperti di cui all'art. 5 della L.R. 18/97 tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella relazione da presentare alla Commissione stessa.

Articolo 53

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione edilizia siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa.
2. Nel caso di pareri in materia paesistico-ambientale ai fini della validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno uno degli esperti in materia paesistico-ambientale.
3. Il Comandante dei Vigili del Fuoco, o suo delegato, non concorre alla formazione del numero legale per la validità delle sedute.
4. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 54

Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale

1. La relazione degli esperti in materia paesistico-ambientale, da acquisire prima della riunione della Commissione edilizia, può essere sottoscritta da entrambi gli esperti, non escludendosi la possibilità che gli stessi presentino due distinte relazioni, da allegare entrambe ai verbali della Commissione edilizia.
2. Nel caso in cui alla seduta partecipi un solo esperto, è sufficiente allegare la relazione del solo esperto presente. L'esperto assente può comunque far pervenire, per la data della seduta, una sua specifica relazione; in tal caso, anche detta relazione viene allegata ai verbali della Commissione edilizia.
3. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.
4. Qualora la Commissione edilizia si esprima a maggioranza difformemente dalle valutazioni paesistiche degli esperti, tale difformità dovrà essere motivata in modo circostanziato con specifico riferimento alle valutazioni espresse dagli esperti.

Articolo 55

Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione edilizia non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Articolo 56

Verbalizzazione

1. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
2. Le valutazioni degli esperti di cui all'art. 5 della L.R. 18/97 devono essere riportate in sintesi nei verbali di seduta, allegando la relazione scritta di cui al precedente art. 60.

Articolo 57

Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione edilizia di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili. In casi eccezionali la Commissione edilizia può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

Articolo 58

Rapporto tra Commissione edilizia e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

SEZIONE X: SPAZI PUBBLICI E MANUFATTI PROVVISORI

Articolo 59

Insegne e mezzi pubblicitari

1. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovranno essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere è necessario richiedere ed ottenere autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale previo parer della Polizia Amministrativa (Comando Vigili Urbani). Per interventi ed installazioni in zone vincolate ai sensi del D.Lgs.vo 490/99, dovrà essere conseguita specifica autorizzazione paesistica.

Articolo 60

Chioschi, edicole e manufatti su spazi pubblici

1. Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso.
3. Il posizionamento temporaneo, non comportante attività di trasformazione urbanistica ed edilizia permanente quindi non assoggettata al PRG, su spazi ed aree pubbliche, dovrà essere regolamentato da apposita convenzione che, oltre a regolamentare il rapporto di concessione, specifichi caratteristiche formali ed architettoniche, durata e garanzie per il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Scaduto il termine di durata della convenzione, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti.

Articolo 61

Occupazione degli spazi pubblici

1. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee o depositi, deve chiedere specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è regolata dalle leggi vigenti.
2. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo.
4. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

5. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti.

Articolo 62

Manufatti, opere e costruzioni a carattere temporaneo

5. E' ammessa in tutte le zone del territorio comunale la installazione di manufatti, opere e costruzioni provvisori e a carattere temporaneo non comportante attività di trasformazione urbanistica ed edilizia permanente quindi non assoggettata al PRG, alle seguenti condizioni:
 - Nella richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dimostrata la straordinarietà e temporaneità dell'esigenza che, volta per volta, sarà esaminata e valutata dall'Amministrazione Comunale in persona del responsabile dell'Area tecnica, previo parere obbligatorio della Giunta comunale.
 - In ogni caso dovranno essere rispettate tutte le vigenti normative in materia civilistica, ambientale, igienico sanitaria e di scarichi.

Articolo 63

Impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici, quali ad es. (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.
2. La realizzazione di tali impianti è subordinata al rilascio di un provvedimento autorizzativo.
3. Le cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non sono computate ai fini della verifica degli indici volumetrici e possono trovare collocazione all'interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse disposizioni contenute nel P.R.G.
4. Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione.

Articolo 64

Reti di servizi pubblici

1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi.
2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.
3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.
4. Impianti in vista sulle facciate (tubi, canne, esalatori, cavi ecc.) dovranno progressivamente essere eliminati. Le condotte di alimentazione delle utenze dovranno essere interrato e comunque nascoste alla vista.
5. Le cassette per contatori ed impianti tecnologici dovranno essere protette in

manufatti integrati con le recinzioni o con le costruzioni principali.

Articolo 65

Intercapedini e griglie di aerazione.

1. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all'illuminazione indiretta, all'aerazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché a favorire l'accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione .
2. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare l'isolamento e impermeabilizzazioni delle murature.
3. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdrucchiolevoli.

SEZIONE XI - SPAZI PRIVATI

Articolo 66

Accessi e passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
3. Nelle nuove costruzioni, la posizione dei cancelli di accesso agli spazi di pertinenza rispetto alla carreggiata deve essere arretrata:
 - a) su strade provinciali, come previsto dal Codice della Strada e dalla Provincia;
 - b) su strade comunali all'interno dei centri edificati originari: secondo gli allineamenti esistenti;
 - c) su strade comunali classificate **F/A** nella tabella 1) allegata al presente regolamento, con arretramento di m. 3,50 dal filo previsto per le nuove recinzioni;
 - d) su strade comunali classificate **F/B** nella tabella 1) allegata al presente regolamento, sul filo delle nuove recinzioni.

Per agevolare le manovre di accesso i raccordi con la recinzione dovranno essere a 45 gradi.

4. L'uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di m.10,00 dagli angoli delle strade .
5. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque.
6. Gli accessi carrai esistenti, possono essere conservati nello stato in cui si trovano, tuttavia nel caso di nuove edificazioni di edifici di cui diventano pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alla presente norma.
7. In caso di comprovata necessità possono essere previste misure diverse di quelle del presente articolo, ovvero richiesta l'automazione delle manovre di apertura/chiusura del cancello.

Articolo 67

Strade private

1. La costruzione di strade private è consentita nell'ambito dei Piani Attuativi, ovvero nelle zone non urbanizzate, previa apposita convenzione.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;

- e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali.
3. Le strade private a servizio di nuovi insediamenti residenziali devono avere larghezza di norma, di mt. 6,00, se a fondo cieco, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli ;

Articolo 68

Allacciamento alle reti fognarie

1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di fognatura o dall'Ente Gestore del servizio.
2. E' fatto divieto di convogliare nella rete fognaria le acque piovane ad esclusione delle acque di prima pioggia.
3. Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del regolamento di fognatura, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

Articolo 69

Recinzioni

Fermo restando specifiche indicazioni di zona del PRG, le tipologie ammesse per le recinzioni sono le seguenti:

- in muratura piena sono ammesse solo in contesti storici ovvero integrate nel particolare progetto architettonico; tale ammissibilità deve essere attentamente valutata dalla Commissione edilizia in riguardo all'immagine architettonica, urbana ed ambientale di insieme. Non è consentito eseguire recinzioni in muratura piena con semplice DIA.
- Zoccolo di cm 100 e sovrastante recinzione trasparente o cancellata per una altezza massima complessiva di cm 180: ammesse in tutte le zone ad esclusione di quelle agricole e boschive.
- All' interno dei Piani Attuativi, le varie recinzioni dovranno essere di forma e materiali omogenei tra loro.
- Nelle zone agricole e boschive l'esigenza di perimetrare un'area deve essere puntualmente motivata in relazione alle esigenze di insediamenti residenziali preesistenti od agricoli e di colture o allevamenti specialistici da proteggere.
- La tipologia di recinzione deve essere rispondente e congrua all'effettiva esigenza per:
 - allevamento di bestiame: steccato in legno;
 - colture florovivaistiche: recinzione in paletti e rete metallica plastificata;
 - l'intorno della residenza o l'area di pertinenza di fabbricati, anche agricoli: recinzione su cordolo in cls, altezza max cm 20, rete metallica plastificata per una altezza massima complessiva di cm 200.
 - Tali recinzioni dovranno essere comunque posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio e gli elementi che ne caratterizzano il paesaggio, in genere dovranno essere mascherate da siepi verdi di essenze tipiche della zona.

Distanze delle recinzioni dalle strade:

- L'allineamento delle recinzioni è stabilito dall'Ente gestore della strada. In ogni caso:
- Provinciali, secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia;

- Comunali, secondo le indicazioni del PRG ed in ogni caso nel rispetto degli arretramenti di seguito specificati, facendo riferimento alla classificazione delle strade locali comunali denominate F dal codice della strada, di cui alla tabella 1) allegata al presente regolamento:
- Strade nei centri abitati originari: secondo gli allineamenti esistenti;
- Strade di categoria F/A – arretramento di m. 3,75 dall'asse;
- Strade di categoria F/B – arretramento di m. 2,50 dall'asse.

In ogni caso, per le strade comunali, è ammessa la costruzione di recinzioni formate da soli paletti in legno o ferro e rete metallica, senza fondazione continua fuori terra per un'altezza massima di cm. 180 poste sul ciglio delle strade esistenti, qualora non siano di pregiudizio alla viabilità e previo deposito al comune di una dichiarazione unilaterale di obbligo a rimuovere, a spese del richiedente, detta recinzione, a semplice richiesta del comune, senza pretendere alcun indennizzo.

Articolo 70

Arredo dei giardini

Nei parchi e giardini pertinenziali alle abitazioni possono essere installate opere di arredo esterno quali:

- a) pergolati a sostegno di piante rampicanti, aventi superficie massima di mq. 20;
- b) piccole costruzioni realizzate in opera o prefabbricate per ricovero attrezzi, animali domestici, (nel rispetto del Regolamento locale d'igiene) etc. a condizione che le loro caratteristiche estetiche siano compatibili con l'ambiente in cui sono inserite, non siano dotate di impianti, la loro superficie in pianta non sia maggiore di mq. 5,00 e l'altezza al punto più alto non sia maggiore di m. 1,80;
- c) tettucci a copertura degli ingressi pedonali; la loro larghezza massima potrà essere di m. 1,50 ed il loro filo esterno non potrà mai sporgere da quello della recinzione.

Articolo 71

Gestione del verde in aree non boschive

Il taglio di alberi di alto fusto, come definiti dal codice civile, presenti in aree urbane e quindi fuori dalle aree a bosco di cui alle leggi Regione Lombardia 8/76 e 80/89 e successive modifiche ed integrazioni, è soggetto a preventiva autorizzazione del Comune.

La domanda di taglio deve essere corredata da opportuna documentazione fotografica che evidenzii l'inserimento ambientale e la eventuale valenza paesaggistica dell'albero o degli alberi da tagliare.

Non sono soggetti alla presente normativa gli alberi da frutto, le siepi, i cespugli e tutti gli alberi non di alto fusto ed in ogni caso le operazioni di potatura.

Le siepi verdi lungo le pubbliche strade devono essere mantenute tagliate e regolate, a cura dei proprietari, in modo che non costituiscano intralcio alla viabilità ed alla visibilità.

In caso di particolari esigenze di visibilità per la sicurezza della circolazione stradale, il comune potrà imporre la rimozione o l'abbassamento delle porzioni di siepi interessate.

Articolo 72

Spazi ineditati

1. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari.
2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico - sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.
4. La recinzione di tali aree deve essere realizzata con strutture che ne consentano la visibilità.
5. Gli ambiti di cava, i quali devono essere racchiusi con recinto per l'intero loro perimetro, sono disciplinati dai provvedimenti che ne consentono l'attività.

Articolo 73

Sistemazioni esterne ai fabbricati

1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l'illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere.
2. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.
3. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, con attenzione alla scelta dei corpi illuminanti per evitare l'irraggiamento verso l'alto.
4. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste.

Articolo 74

Toponomastica e segnaletica

1. Non è soggetto a provvedimenti abilitativi l'utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe piastine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi purché il manufatto non sia soggetto a vincolo dal D.L.gvo 490/99 o si trovi in aree di rispetto ambientale di cui al D.L.gvo 490/99.
2. E' riservata all'Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative.
3. Le indicazioni relative alla presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti dal Comune.

Articolo 75

Numeri civici

1. I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile.

Articolo 76

Autorimesse pertinenziali

In applicazione della legge 122/89 e della legge regione Lombardia 22/89 le autorimesse pertinenziali possono essere realizzate:

1) Per gli edifici esistenti

- nel piano terra degli edifici stessi;
 - nel sottosuolo dello stesso edificio;
 - nel sottosuolo dell'area esterna pertinenziale;
 - nel sottosuolo di altre aree come definite dalla legge reg. 22/89;
- qualora sia necessario derogare a normative vigenti è indispensabile atto unilaterale di pertinenzialità come previsto dalla legge reg. 22/89;
- La realizzazione delle autorimesse non è soggetta al pagamento di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, fino alla superficie utile, con esclusione delle aree necessarie per l'accesso, pari ad 1/5 di mq. per ogni mc. di volume urbanistico dell'edificio.

2) Per i nuovi edifici

- nel piano terra degli edifici stessi;
- nel sottosuolo dello stesso edificio;
- nel sottosuolo dell'area esterna pertinenziale;

I contributi di costruzione non sono dovuti, fino alla superficie utile, con esclusione delle aree necessarie per l'accesso, pari ad 1/5 di mq. per ogni mc. di volume urbanistico dell'edificio.

La realizzazione delle autorimesse non incide sui parametri urbanistici; in tutti i casi sopra specificati.

SEZIONE XII: INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI

Articolo 77

Decoro delle costruzioni

1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative.
2. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono rispettare gli aspetti storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
3. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere eseguite con materiali e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici.
4. E' necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.
5. Ogni modifica ovvero l'introduzione di nuovi elementi caratterizzanti l'aspetto architettonico degli edifici deve essere assentito e condiviso con atto scritto- da allegare alla richiesta abilitativa o alla DIA- da parte del condominio ovvero da tutti i proprietari del condominio di fatto.
6. Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l'esecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovra-strutture in genere.
7. Il progetto edilizio va corredato del progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni, l'arredo e l'illuminazione.
8. Il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e i materiali da impiegarsi.
9. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, ovvero per accertate condizioni di pericolo, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante o alla pubblica incolumità può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione o demolizione.
10. In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento, al proprietario dell'immobile o all'amministratore del condominio, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo.
11. Il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza.

Articolo 78

Allineamenti

1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle N.T.A. del P.R.G., o in mancanza dal Codice Civile, nonché dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo, una distanza maggiore o minore al fine di realizzare allineamenti

- con edifici preesistenti.
2. Per comprovati motivi estetici e/o funzionali, può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
 3. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con una cortina più avanzata.
 4. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali.

Articolo 79

Spazi conseguenti ad arretramenti

1. L'arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento:
 - a) dalla disciplina di PRG e dai relativi strumenti esecutivi;
 - b) dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.
2. Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano eventuali rientranze realizzate per la sosta e per il parcheggio di veicoli.
3. L'edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano.
4. Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato accuratamente a verde oppure dotato di idonea pavimentazione; in ogni caso lo stesso deve risultare integrato con la pavimentazione pubblica esterna.

Articolo 80

Prospetti su spazi pubblici

1. Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. disciplinano i rapporti tra altezze dei fabbricati e spazi pubblici antistanti in relazione alla proiezione dei frontespizi.
2. I piani attuativi devono sempre contenere le modalità di definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico indicando soluzioni rivolte a valorizzare la qualità dello spazio urbano circostante; devono illustrare inoltre le innovazioni tecnologiche e progettuali da adottare, oltre all'uso dei materiali, al fine di armonizzare il rapporto tra edifici e spazi pubblici.
3. Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi da realizzare con altri edifici esistenti, piazze, giardini, parcheggi antistanti o racchiusi, in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici e di aspetto gradevole.
4. Particolare cura deve essere prestata nella formazione di un sistema del verde pensile, nella conformazione di aggetti e/o spazi loggiati, nell'uso di pareti trasparenti o riflettenti.
5. Le soluzioni progettuali devono anche individuare le caratteristiche della forma e dei materiali delle recinzioni, la loro altezza, il loro reciproco allineamento, la posizione e le caratteristiche dei passi carrai e degli accessi pedonali.
6. I parapetti di poggiali, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in

materiale resistente a garanzia della sicurezza.

Articolo 81

Sporgenze e aggetti

1. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm. 10 al di sotto della quota di m.4,00, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede.

Articolo 82

Disciplina del colore

1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio di proprietà.
2. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.
3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico devono essere intonacate, oppure eseguite in pietra locale a vista, in modo particolare se derivante dal recupero di vecchie facciate in pietra.
4. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
5. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.
6. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Articolo 83

Disciplina del verde su aree private

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere.
3. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.
4. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante.
5. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati,

- delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.
6. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m.4,00 rispetto al medesimo.
 7. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.
 8. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
 9. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
 10. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.
 11. Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree verdi deve illustrare:
 - a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato;
 - b) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
 - c) i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.
 12. In assenza di indicazioni, si applicano le distanze dettate dall'art.892 del Codice Civile.
 13. La realizzazione di superfici a verde è da preferire a di pavimentazioni impermeabili.

SEZIONE XIII: MANUTENZIONE ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI

Articolo 84

Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrit , di decoro, di sicurezza ed igiene.
2. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisorie, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilit  delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti.
3. L'Amministrazione pu  far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro personale qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.
4. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provveder  direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.
5. Gli interventi di manutenzione possono essere altres  ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell'intero involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore durabilit .
6. In caso di edifici abbandonati e pericolanti i proprietari devono provvedere alla loro messa in sicurezza ed al ripristino del decoro oppure alla loro demolizione.
7. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato il comune proceder  agli interventi necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso.

SEZIONE XIV: DISCIPLINA DELLE OPERE

Articolo 85

Requisiti ed esecuzione delle costruzioni

1. La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico. Per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative.
2. Fermo restando tali principi generali, nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riuso.
3. I lavori edili in genere devono essere eseguiti da imprese regolarmente iscritte alla camera di Commercio, Industria ed Agricoltura nello specifico settore; solo nel caso di esecuzione di lavori che non interessano le strutture portanti e che non implicano l'uso di attrezzature ed ausili per la sicurezza dei lavori, gli stessi possono essere eseguiti direttamente dal proprietario.

Articolo 86

Punti fissi

1. Prima della costruzione di un edificio è fatto obbligo al titolare del permesso di costruire ed al direttore dei lavori apporre punti fissi di allineamento e di quota, comunicandolo alla struttura competente, eventualmente allegando documentazione fotografica.
2. Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni all'interno di piani esecutivi con previsione planivolumetrica il concessionario è tenuto a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse come da progetto.

Articolo 87

Inizio dei lavori

1. A seguito del rilascio di permesso di costruire, l'inizio dei lavori deve avvenire entro i termini definiti dalla legge vigente.
2. A seguito del rilascio di permesso di costruire, l'inizio dei lavori è indicato nell'atto medesimo.
3. A seguito di presentazione di denuncia di inizio dell'attività, l'inizio dei lavori avviene a partire dal trentesimo giorno successivo alla presentazione stessa, fatti salvi eventuali dinieghi sopravvenuti con provvedimenti motivati; e comunque entro un anno dal deposito, in caso contrario la D.I.A. è da ritenere decaduta.

Articolo 88

Disciplina del cantiere

1. Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.L. 14 agosto 1996, n.494 e successive modifiche e integrazioni, ai medesimi si applicano le seguenti disposizioni.

- a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate, secondo il modello predisposto dal Comune, contenente gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, del titolare di essa, del progettista, del nome dell'impresa assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori;
 - b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali copia autentica del progetto in corso di realizzazione;
 - c) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento Locale di Igiene Tipo; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento Locale di Igiene Tipo;
2. I materiali di demolizione, devono essere conferiti a discariche autorizzate. Copia dei documenti di smaltimento devono essere conservate in cantiere ed esibite a richiesta dei funzionari preposti al controllo.
 3. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.

Articolo 89

Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Il titolare di permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti posti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve isolare, mediante opportune recinzioni con materiali idonei, provvisoriamente l'area impegnata dai lavori, comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi; a tal fine si dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati.
2. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
3. Nel trasporto di materiali, e mezzi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a non lordare il suolo pubblico e comunque a danneggiarlo con il rapprendimento di calcestruzzi sversati incautamente ovvero movimentando mezzi cingolati.
4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.
5. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi.
6. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici.
7. Quando sia necessario prolungare l'occupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito, l'avente titolo ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.
8. L'amministrazione comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
9. Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe,

scale, parapetti o simili), devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose: esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

10. Le fronti dei ponti verso strade devono essere chiuse con stuoie o similari devono essere provviste di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

Articolo 90

Sicurezza del cantiere

1. I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali europee vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti alla sicurezza pubblica.

Articolo 91

Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione alla competente struttura tecnica comunale che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i 8 giorni successivi.
2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

Articolo 92

Ultimazione dei lavori

1. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei a richiedere l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità a norma dell'art. 221 e seguenti del T.U. sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all'art. 28, quarto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

SEZIONE XV: MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI

Articolo 93

Modalità di rappresentazione grafica

1. Al fine di rendere più facile l'identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati.
2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare:
 - a) le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili;
 - b) le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l'esecuzione dell'intervento proposto;
 - c) qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica.
3. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere nella testata solo, l'indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale); tutto il resto deve essere lasciato bianco per l'apposizione dei timbri .

Articolo 94

Rappresentazione del contesto ambientale

1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ricostruzione e di recupero dell'esistente devono inserirsi armonicamente nel contesto circostante, edificato e non edificato, indipendentemente dall'esistenza di specifici vincoli di tutela.
2. La predisposizione di specifici elaborati grafici di lettura dello stato di fatto e della soluzione progettuale proposta deve garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano o extraurbano, rispettando in ogni caso le caratteristiche peculiari dei luoghi.
3. La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria di rilievo del sito di intervento a scala non minore di quella catastale (scala 1:500 nel caso si intervenga in ambiti urbani) ed estesa alle aree limitrofe, con specificati:
 - orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche;
 - presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela);
 - alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze;
 - presenza di eventuali costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali va specificata la destinazione d'uso, i materiali, le finiture, ecc.;
 - presenza di eventuali impianti (elettrorodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù;

- rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 10 x 15) dell'area e del suo contesto.
- 4. La documentazione relativa alla proposta progettuale deve contenere:
 - a) progetto planivolumetrico alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione di:
 - a.1) limiti di proprietà e dell'ambito oggetto di intervento;
 - a.2) quote planimetriche ed altimetriche del suolo, evidenziando sbancamenti, riporti, sistemazione aree scoperte e formazione di giardini;
 - a.3) accessibilità e fruibilità degli spazi;
 - b) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali del contesto in cui si collocano.
- 5. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse storico, artistico, architettonico, lo stato di fatto, in scala 1:100 o 1:50, deve contenere il rilievo puntuale del manufatto, evidenziante eventuali stratificazioni e parti aggiunte, relativo a tutti i piani interessati dagli interventi, comprese le parti interrato, la copertura ed eventuali pertinenze.
- 4. Le tavole dei prospetti dovranno riportare le caratteristiche degli infissi, le indicazioni dei colori, modanature, marcapiani ecc.
- 5. Le sezioni dovranno essere significative delle tipologie costruttive.
- 6. Ogni elemento naturalisticamente, storicamente ed artisticamente rilevante deve essere evidenziato con rappresentazioni grafiche anche a scala maggiore.
- 7. La proposta progettuale deve essere parimenti esaustiva, con ampia descrizione delle tecniche di intervento e dei materiali da impiegare.

Articolo 95

Documentazione tecnica

1. Le richieste di permesso di costruire nonché la denuncia di inizio attività, devono essere corredate dalla documentazione tecnica esplicativa dei progetti che consenta le necessarie verifiche tecniche da parte del responsabile del procedimento (o dell'istruttoria).
2. Gli elaborati grafici da allegare, in numero minimo di 2 copie, alla domanda di permesso di costruire, per interventi di nuova costruzione di fabbricati, sopraelevazioni, ampliamenti di fabbricati esistenti, ricostruzione di edifici a seguito di demolizione all'interno di piano attuativo, fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono:
 - a) estratto della documentazione urbanistica relativa al Piano Attuativo;
 - b) estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000, con l'individuazione di tutti i mappali interessati dall'intervento;
 - c) tavola grafica in scala 1:200 o 1:500 riportante rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di fatto dei lotti interessati dall'edificazione, comprensivo dell'ingombro degli edifici da realizzare, delle strade limitrofe, dei fabbricati circostanti con relative altezze, delle distanze dai confini, delle consistenze arboree presenti, delle urbanizzazioni primarie esistenti. Sulla medesima tavola, o in elaborato separato, devono essere riportati i calcoli dimostrativi del volume, della superficie lorda di pavimento e del rapporto di copertura richiesti, nonché la loro verifica;

- d) tavola grafica di progetto quotata, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento) con piante, prospetti relativi ad ogni lato dell'edificio con i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, sezioni significative (almeno due, con indicazione delle altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture), copertura e particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le superfici utili, le destinazioni d'uso dei singoli locali, dei vani accessori ecc., nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroilluminanti. Dovranno infine essere indicati i materiali da utilizzare e i colori prescelti per le parti esterne;
- e) tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto per interventi di ampliamento di edifici esistenti in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento), sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere.
Per interventi di ampliamento di edifici esistenti occorre riprodurre in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento) il rilievo quotato dell'immobile oggetto di intervento con piante, prospetti, sezioni significative ed eventuali particolari tipologici;
- f) tavola riportante piante e sezioni dell'intervento in scala 1:100 con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche circa l'accessibilità, l'adattabilità e visitabilità degli immobili;
- g) per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, va predisposta una planimetria in scala 1:100 dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.); se richiesti da specifiche normative;
- h) planimetria in scala 1:200 indicante:
- schema della rete di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di cicli produttivi in con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50, esteso fino al recapito finale (sottosuolo, fognatura comunale, corso d'acqua superficiale);
 - schema dell'allacciamento all'acquedotto comunale esteso fino alla tubazione comunale.
3. Gli elaborati grafici da allegare in numero minimo di 2 copie alla domanda di permesso di costruire, per interventi di nuova costruzione di fabbricati, sopraelevazioni, ampliamenti di fabbricati esistenti, ricostruzione di edifici a seguito di demolizione in ambiti non interessati da pianificazione attuativa e fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono:
- a) stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualmente adottato con individuazione degli ambiti e delle modalità di intervento;
- b) estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000, con l'individuazione di tutti i mappali interessati dall'intervento determinanti la superficie fondiaria dell'intervento;
- c) tavola grafica in scala 1:200 o 1:500 riportante rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di fatto dei lotti interessati dall'edificazione, comprensivo dell'ingombro dell'edificio da realizzare, delle strade limitrofe, dei fabbricati circostanti con relative altezze, delle distanze dai confini, delle consistenze arboree presenti, delle urbanizzazioni primarie esistenti. Sulla medesima tavola dovranno essere riportati i calcoli dimostrativi del volume,

- della superficie lorda di pavimento e del rapporto di copertura richiesti, nonché la loro verifica;
- d) tavola grafica di progetto quotata, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento) con piante, prospetti relativi ad ogni lato dell'edificio e con i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, sezioni significative (almeno due, con indicazione delle altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture), copertura, particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le superfici utili, le destinazioni d'uso dei singoli locali, dei vani accessori ecc., nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroilluminanti. Dovranno infine essere indicati i materiali da utilizzare e i colori prescelti per le parti esterne;
 - e) tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto per interventi di ampliamento di edifici esistenti in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento), sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere.
Per interventi di ampliamento di edifici esistenti, occorre riprodurre in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento) il rilievo quotato dell'immobile oggetto di intervento con piante, prospetti, sezioni significative ed eventuali particolari tipologici;
 - f) tavola riportante piante e sezioni dell'intervento in scala 1:100 con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche circa l'accessibilità, l'adattabilità e visitabilità degli immobili;
 - g) Per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, va predisposta una planimetria scala 1:100 dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.). se richieste da specifiche normative;
 - i) planimetria in scala 1:200 indicante:
 - schema della rete di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di cicli produttivi in con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50, esteso fino al recapito finale (sottosuolo, fognatura comunale, corso d'acqua superficiale);
 - schema dell'allacciamento all'acquedotto comunale esteso fino alla tubazione comunale.
4. Gli elaborati grafici da allegare in numero minimo di 2 copie alla domanda di permesso di costruire, per interventi di ristrutturazione edilizia, fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono:
- a) stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualmente adottato con individuazione degli ambiti e delle modalità di intervento;
 - b) mappali interessati dall'intervento determinanti la superficie fondiaria dell'intervento;
 - c) tavola grafica di progetto quotata, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento) con piante, prospetti relativi ad ogni lato dell'edificio con i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, sezioni significative (almeno due, con indicazione delle altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture), copertura e particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le superfici utili, le destinazioni d'uso dei singoli locali, dei vani accessori ecc., nonché il calcolo

di verifica dei rapporti aeroilluminanti. Dovranno infine essere indicati i materiali da utilizzare e i colori prescelti per le parti esterne;

- d) tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento), sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere.

In caso di ampliamento occorre inoltre integrare gli elaborati di cui al precedente capoverso il rilievo quotato dell'immobile oggetto di intervento, piante, prospetti, sezioni significative ed eventuali particolari tipologici;

- e) tavola riportante piante e sezioni dell'intervento in scala 1:100 con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche circa l'accessibilità, l'adattabilità e visitabilità degli immobili;
- f) per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, va predisposta una planimetria scala 1:100 dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.); se richieste da specifiche normative;
- g) planimetria in scala 1:200 indicante:
 - schema della rete di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di cicli produttivi in con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50, esteso fino al recapito finale (sottosuolo, fognatura comunale, corso d'acqua superficiale);
 - schema dell'allacciamento all'acquedotto comunale esteso fino alla tubazione comunale.
- e) Nel caso di recupero di sottotetti esistente ai fini abitativi ai sensi della L.R.22/99 che comportino la sopraelevazione del fabbricato dovrà essere presentata planimetria in scala indicante la distanza dai confini di proprietà ed altri edifici.

5. Gli elaborati grafici da allegare in numero minimo di 2 copie alla denuncia di inizio attività, di cui una copia sarà restituita con gli stremi di protocollo, fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono:

- a) stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualmente adottato con individuazione degli ambiti di intervento;
- b) estratto mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2.000, con l'individuazione di tutti i mappali interessati dall'intervento;
- c) tavola grafica dello stato di fatto quotata, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento) con piante ed eventuali prospetti e sezioni significativi. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le destinazioni d'uso dei singoli locali interessati dagli interventi qualora ricorra il caso;
- d) tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento), sulla quale devono essere riportate, con colore giallo, le demolizioni e con colore rosso le nuove opere;
- e) tavola di progetto riportante piante ed eventuali sezioni e prospetti significativi in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento). Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le destinazioni d'uso dei singoli

locali interessati dagli interventi e la dimostrazione dei requisiti aeroilluminanti, qualora ricorra il caso.

- f) planimetria in scala 1:200 indicante:
 - schema della rete di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di cicli produttivi in con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50, esteso fino al recapito finale (sottosuolo, fognatura comunale, corso d'acqua superficiale);
 - schema dell'allacciamento all'acquedotto comunale esteso fino alla tubazione comunale.

Articolo 96

Relazione illustrativa

1. Ogni progetto di opera edilizia di rilevante entità deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di comfort attesi.
2. I paragrafi della relazione saranno relativi:
 - a) descrizione del sito e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo;
 - b) tipo di intervento, destinazione d'uso e modalità di attuazione;
 - c) requisiti urbanistici, vincoli e condizioni;
 - d) caratteri dell'intervento edilizio:
 - d.1) collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato;
 - d.2) caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all'intorno all'armonizzazione con le preesistenze;
 - d.3) opere di urbanizzazioni esistenti e previste, con riferimento a viabilità, acquedotto;
 - d.4) fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc;
 - d.5) descrizione, ove necessario e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo di intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, nonché di quelli relativi alla purezza dell'aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e alla sicurezza;
 - e) calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico – edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto;
 - f) nel caso trattasi di insediamenti produttivi, la relazione deve essere integrata dal punto di vista tecnico – sanitario con informazioni relative a:
 - f.1) genere di industrie da insediare;
 - f.2) numero di addetti previsti;
 - f.3) descrizione delle lavorazioni effettuate;
 - f.4) materiali trattati, prodotti depositati ed eliminati;
 - f.5) flussi di traffico commerciale;
 - f.6) provvedimenti atti ad eliminare rumori, scarichi di ogni tipo, esalazioni nocive e rifiuti tossico – nocivi.
3. La relazione può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri che le opere progettate, date le loro caratteristiche e dimensioni, non richiedono la predisposizione del documento.

4. In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti dichiarazioni asseverate dal progettista e sotto la propria personale responsabilità: (anche riunificate in un unico documento)
- a) di conformità planivolumetrica del progetto alle prescrizioni urbanistico – edilizie vigenti;
 - b) di conformità del progetto con la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - c) di conformità degli impianti elettrici ed idrico sanitari alla legislazione vigente;
 - d) di conformità degli scarichi civili o industriali;
 - e) di conformità con la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico;
 - f) di conformità con la vigente legislazione sul contenimento dei consumi energetici;

SEZIONE XVI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 97

Modifiche al regolamento edilizio.

1. L'Amministrazione comunale può apportare modifiche al Regolamento edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
2. Ogni modifica del regolamento edilizio è soggetta alle procedure previste dall'art. 12 della L.R. 23/97.

Articolo 98

Testi coordinati

1. Nel caso di modifiche parziali alle norme del regolamento edilizio si procede, se possibile, alla redazione di testi coordinati.
2. Anche nei casi di modifiche parziali al regolamento edilizio si applicano le norme di cui all'art. 12 della L.R. 23/97.

Articolo 99

Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G.

1. Il regolamento edilizio non può apportare varianti alle N.T.A. del P.R.G. e viceversa.
2. In sede di modificazione e/o revisione del regolamento edilizio sono possibili solo atti ricognitivi della normativa di PRG al fine di collocare correttamente nel regolamento edilizio norme impropriamente ubicate nel PRG; in tal caso con i medesimi atti di adozione e approvazione definitiva del regolamento edilizio può essere apportata variante urbanistica di cui all'art. 2, comma 2, lett. i) della L.R. 23/97, a tal fine allegando ai predetti atti la scheda prevista all'art. 3, comma 1 della stessa L.R. 23/97.

TABELLA 1)

ALLEGATA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE LOCALI COMUNALI
Fuori dai centri abitati originari

F/A

- Cuasso al Piano** - Via per Besano
- Via al Cimitero
- Via Mulino del Torchio
- Via Crocetta
- Via Groppini
- Via Rossaga
- Via dei Ciliegi
- Via dei Noci
- Borgnana** - Via Zotte S. Salvatore
- Via Casa Mora
- Via Bozzonaccio
- Cuasso al Monte** - Via Tossello
- Via Stradazza
- Via alla Croce
- Cavagnano** - Via Per Cuasso al Piano
- Imborgnana** - Via Imborgnana

F/B Tutte le strade non classificate **F/A**
